

N. R.G. 2026/ [REDACTED]



**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composto dai signori magistrati

- DOTT. ANTONIO RUFFINO - Presidente
- DOTT.SSA MARISA ATTOLLINO - Giudice
- DOTT.SSA MARINA CAVALLO - Giudice relatore

dato atto che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;

lette le note difensive depositate dalle parti;

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in data [REDACTED], ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto depositato il [REDACTED] persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso in data 14.3.2026 nei limiti in cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di sequestro giudiziario avanzata dalla medesima società nei confronti di [REDACTED]

Il ricorso per sequestro giudiziario e conservativo è stato proposto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

La reclamante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'istanza cautelare proposta sul presupposto dell'operatività del divieto di cui all'art. 18 c. 3 CCII di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore che abbia avuto accesso alle misure protettive previste nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa; ha sostenuto, nello specifico, che il divieto richiamato non potesse estendersi in maniera automatica a tutte le misure cautelari dovendosi operare una distinzione in base alla loro natura, alla loro funzione e al loro oggetto e, nel caso di specie, dovendosi avere riguardo alla domanda di sequestro giudiziario, avente natura probatoria e non conservativa espropriativa e, come tale ammissibile, in quanto non incidente sul patrimonio della parte debitrice.

Ha rappresentato come la misura di sequestro giudiziario avanzata abbia ad oggetto documenti contabili e negoziali, che non costituiscono un asset aggredibile dai creditori per soddisfare i loro crediti; come detta misura non crei diritti di prelazione e non ostacoli il risanamento aziendale, trattandosi di temporanea custodia di documenti e beni da parte di terzi.

[REDACTED]

Con memoria depositata [REDACTED] contrastando le argomentazioni del reclamo e spiegando come la disposizione applicata dal primo Giudice per dichiarare l'improseguibilità della domanda, ossia l'art. 18 c.3 CCII, inibisca tutte le azioni cautelari senza classificazione, graduazione ed eccezione; rappresentando altresì che con provvedimento successivo del [REDACTED] il Tribunale [REDACTED] aveva confermato per 120 giorni le misura protettive.

[REDACTED]

Ha concluso, pertanto, con la richiesta di rigetto del reclamo, con il favore delle spese di lite.

Il Tribunale, [REDACTED], esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha riservato la causa per la decisione.

Il reclamo – proposto limitatamente alla decisione di improseguibilità della istanza di sequestro giudiziario - è infondato e deve essere respinto.

Devono essere condivise le argomentazioni espresse dal primo Giudice nel provvedimento reclamato, nel quale è stata ritenuta applicabile la previsione di cui all'art. 18 c. 3 CCII ed il conseguente effetto di cd. automatic stay discendente dalla mera iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive (avvenuta in data [REDACTED]) cosicché “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”.

Dette misure, nel caso di specie, sono state confermate dal Tribunale di [REDACTED] con provvedimento del [REDACTED] per ulteriori 120 giorni (decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto con richiesta di applicazione delle misure) e poi prorogate, con provvedimento del [REDACTED] per ulteriori 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine originariamente fissato.

La disposizione normativa applicata prevede il generale divieto di proseguire – ai fini che qui rilevano– tutte le azioni cautelari sul patrimonio dell'imprenditore che ha avuto accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi di Impresa senza alcuna distinzione tra le misure cautelari.

Che tutti i sequestri rientrino nel novero dei provvedimenti cautelari è confermato dalla previsione dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. che assoggetta espressamente le norme del procedimento cautelare uniforme “anche ai provvedimenti previsti nelle sezioni II e III di questo Capo”.

Operando una interpretazione piana della norma non vi è infatti possibilità di distinguere e classificare le finalità delle azioni cautelari ed ammettere – come sostenuto dalla parte reclamante - solo quelle aventi scopo conservativo ed escludere, per converso, quelle che determinano una effettiva espropriazione del patrimonio.

Risulta dirimente che il Giudice delegato – chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 18 e ss. CCII - non abbia previsto alcuna eccezione nell'ambito delle misure protettive concesse: circostanza alla quale è necessario adeguarsi non potendo essere modificata una misura giurisdizionale già adottata in assenza di alcun distinguo in ordine agli effetti inibitori.

[REDACTED]

Per tali ragioni, il reclamo va rigettato.

Le spese di lite, trattandosi di ricorso proposto in corso di causa, verranno liquidate con il provvedimento che definisce il giudizio.

Si dà atto, stante il rigetto del reclamo, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 ter d.P.R. 115/02 in relazione al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- spese al definitivo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 ter d.P.R. 115/02 in relazione al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti;

Così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2026

Il Presidente
dott. Antonio Ruffino

Il giudice estensore
dott.ssa Marina Cavallo